## 49787113

8%



## REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popoio Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

dott. Gennaro Marasca Presidente U.P. 5.6.2013

dott. Bevere Antonio

Sentenza N. 1748

dott. Fumo Maurizio

R.G.N. 41504/2013

dott. Guardiano Alfredo

- Relatore -

dott. Lignola Ferdinando ha pronunziato la seguente

## SENTENZA

sul ricorso proposto da

nato ad Uccle (Beigio) li avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Milano il 6.12.2011; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la reiazione svolta dai consigliere dott. Alfredo Guardiano; udito il pubblico ministero nelia persona del sostituto procuratore generale dott. Gloacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto dei ricorso; udito per il ricorrente il difensore di fiducia, avv. , del Foro di Milano, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorso, ai cui motivi si è riportato, chiedendo, inoltre, che venisse acquisita copia dell'ordinanza emessa dai tribunale di Milano in data 23.4.2002.

**FATTO E DIRITTO** 







- 1. Con sentenza del 6.12.2011 la corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 3.11.2004, aveva condannato , nella qualità di consigliere di amministrazione della società ' s.p.a.", dichiarata fallita il 6.10.1992, aile pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, per i reati di bancarotta fraudolenta per dissipazione, allo stesso contestati nei capi A2), limitatamente ail'imposto di £ 458.067.590.350, e A3) deli'imputazione, in essi assorbito anche l'addebito contestato sub B), rideterminava il trattamento sanzionatorio in senso più favorevole per il reo, valutando meno gravemente la sua condotta, mentre confermava nei resto l'impugnata sentenza.
- Avverso la decisione della corte territoriale, di cui chiede l'annuliamento, ha proposto impugnazione l'imputato, articolando tre autonomi motivi di ricorso.
- Con il primo motivo il ricorrente lamenta il vizio della mancanza e della manifesta lliogicità della motivazione della sentenza impugnata, in relazione agli artt. 216, co. 1, n. 1, 223, co. 2, n. 2 e 219, co. 1, n. 2, l. fall.

In particolare, ad avviso del ricorrente, premesso che le operazioni contestate all'imputato si inseriscono neil'ambito di rapporti tra gruppi di società collegati e che l'art. 2634, c.c., prevede che "in ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo se compensato da vantaggi conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dai collegamento o dall'appartenenza al gruppo", la corte territoriale non ha spiegato in base a quail elementi ha ritenuto che li potesse valutare, ex ante, le conseguenze dannose della sua condotta.

Nella prospettiva del ricorrente, dunque, tenuto conto che la stessa corte di appelio evidenzia come una delle due operazioni in contestazione sia stata realizzata nel settembre del 1990, vale a dire probabilmente persino prima del periodo in cui l'imputato assunse il ruolo di amministratore della società failita, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto dimostrare che il fosse consapevoie della portata







dissipatrice della propria condotta, ovvero che i propri atti avrebbero potuto iedere o porre in pericolo gli interessi di eventuali creditori, posto che l'imputato era nella condizione di potere legittimamente pensare, invece, che le operazioni in questione si inserissero in una più complessa strategia di lungo periodo, foriera di futuri risultati positivi per l'intero gruppo societario.

- Il motivo di ricorso testé illustrato non può essere accolto, perché infondato.
- 4.1 La previsione dell'art. 2634, comma 3, c.c., che, relativamente aila fattispecie incriminatrice dell'infedeità patrimoniale degli amministratori esclude la rilevanza penale dell'atto depauperatorio in presenza dei cd. "vantaggi compensativi" dei quali la società apparentemente danneggiata abbia fruito o sarebbe stata in grado di fruire in ragione della sua appartenenza a un più ampio gruppo di società, conferisce valenza «normativa» a principi già desumibili dal sistema, in punto di necessaria considerazione della reale offensività che sono senz'altro applicabili anche alle condotte sanzionate daile norme fallimentari e, segnatamente a fatti di disposizione patrimoniale contestati come distrattivi o dissipativi.

Ne consegue che, se si accerta che i'atto non risponde all'interesse diretto della società il cui amministratore io ha compluto e che ne è scaturito nell'immediato un danno al patrimonio sociale, potrà ben ammettersi che il medesimo amministratore deduca e dimostri i'esistenza di una realtà di gruppo alla luce della quale anche quell'atto è destinato ad assumere una coloritura diversa e quei pregiudizio a stemperarsi

4.2 Peraltro, come evidenziato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte, condivisa dal Collegio, proprio il fatto che siffatta analisi ha lo scopo di verificare l'offensività in concreto della condotta, rende evidente che non è sufficiente, al fine di escludere la riconducibilità di un'operazione di diminuzione patrimoniale senza apparente corrispettivo ai fatti di distrazione o dissipazione incriminabili, ia mera ipotesi della sussistenza di vantaggi compensativi, ma occorre che gli ipotizzati







benefici indiretti della società fallita, che l'amministratore ha l'onere di ailegare e provare, risultassero non solo effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo, ma altresì idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione compluta: in guisa tale da non renderla capace di incidere (perlomeno nella ragionevole previsione dell'agente) sulle ragioni dei creditori della società (cfr. Cass., sez. V, 24/05/2006, n. 36764, L.B., rv. 234605; Cass., sez. I, 26/10/2012, n. 48327, V.M.).

- 4.3 Può pertanto conclusivamente affermarsi che in tema di bancarotta fraudolenta, qualora il fatto si riferisca a rapporti intercorsi fra società appartenenti al medesimo gruppo, solo il saido finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse dei gruppo, può consentire di ritenere legittima l'operazione temporaneamente svantaggiosa per la società sacrificata, nel quai caso è l'Interessato a dover fornire la prova di tale circostanza (cfr. Cass., sez. V, 9.5.2012, n. 29036, Cecchi Gori e altro, rv. 253031).
- 4.4. Tale prova non è stata fornita dai ricorrente, il quale, come evidenziato dai giudice di secondo grado, ha partecipato alle diverse operazioni dissipative, rivestendo ruoli di gestione e di direzione "simultanei" ali'interno delle diverse società tra cui sono state realizzate le transazioni, che hanno depauperato il patrimonio della

s.p.a.".

Ed invero, a fronte dell'analitica analisi delle operazioni dissipative svolta in motivazione dalla corte territoriale (cfr. pp. 1-2; 4-5), peraltro non contestate specificamente dall'imputato, consistenti in "dazioni di enormi somme di denaro" da parte delia società fallita, "effettive e concrete, a fronte di contropartite evidentemente fittizie, iaddove legate al trasferimento di pacchetti azionari di impossibile gestione e disponibilità, oltre che di titolarità assai dubbiamente conservabile, posto che trattavasi di pacchetti societari concessi in pegno, a garanzia di correlative posizioni debitorie", la cui unica finalità veniva individuata dal giudice di secondo grado, con argomentare dotato di robusta coerenza logica, nel "drenare le residue possibilità finanziarie e reddituali delia





4



società, fino a quel momento risparmiate dalla crisi globale del gruppo" in cui si inseriva, il ricorrente si è limitato a prospettare la semplice possibilità per il di ritenere che le operazioni in questione si traducessero in un vantaggio complessivo per il gruppo, tacendo del tutto ogni considerazione sulla (necessaria) consapevolezza da parte sua che i risultati di tali operazioni fossero idonei a compensare efficacemente gii effetti immediatamente negativi da esse derivanti, in modo da depotenziarne la capacità di incidere negativamente sulle ragioni dei creditori della società e sulla esistenza di un saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo.

- 5. Con il secondo motivo di ricorso, l'imputato lamenta il vizio della mancanza e della manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in relazione agii artt. 110 e 114, c.p., per non avere la corte territoriale riconosciuto in favore del la circostanza attenuante di cui all'art. 114, c.p., di cui, invece, secondo il ricorrente, ricorrono i presupposti, in quanto il era una sempilce "pedina" nella mani dei vero dominus dei gruppo, di cui era un mero esecutore, come, in fondo, dalia stessa corte di appello riconosciuto nelle parti della motivazione in cui parla di "asservimento", "coercizione" e "vincolo", cui era sottoposto il reo, senza, tuttavia, trame le logiche conciusioni in termini di riconoscimento della menzionata attenuante.
- 5.1 Nel corpo del medesimo motivo, inoltre, il ricorrente lamenta anche il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevaienza sulle contestate circostanze aggravanti dei più fatti di bancarotta e del danno di rilevante gravità.
- Anche questo motivo di ricorso appare infondato.
- 6.1 Come è noto, infatti, per i'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione, ex art. 114, c.p., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, essendo, invece, necessario che il contributo offerto si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza davvero marginale, cioè di efficacia causale così limitata rispetto







all'evento da risultare accessorio nel generale quadro del percorso criminoso di realizzazione del reato, senza apprezzabili conseguenze pratiche sul risultato compiessivo dell'azione criminosa (cfr. Cass., sez. VI, 24/11/2011, n. 24571, P. e altro; rv. 253091; Cass., sez. I, 15/04/2010, n. 32324; M. e altro, nonché Cass., sez. V, 06/07/2011, n. 40092, S., rv. 251121).

6.2. Tale non appare l'attività prestata dal Bellemans, che ha partecipato aile operazioni innanzi indicate proprio in virtù del suo ruoio di collaboratore di fiducia del e della sua competenza, maturata nella cura dei rapporti bancari e dei settore assicurativo nell'interesse dei gruppo (cfr. p. 2 dell'Impugnata sentenza), che lo avevano condotto a svolgere ruolo di gestione e di direzione in diverse società, indispensabile per la conclusione delle transazioni di cui è stata accertata la natura dissipatrice.

Inoltre, come ammesso implicitamente dallo stesso ricorrente, pur essendo asservito a , li gii era necessario per portare a compimento II suo disegno criminoso, consentendogli, tra l'aitro, di "costituire, aimeno formalmente, consigii di amministrazione formati da uomini diversi" (cfr. pp. 7-8 del ricorso).

- 6.3 Manifestamente Inammissibile è l'ulteriore doglianza di cui al punto 5.1, che si risoive in una mera censura di merito, non consentita in sede di legittimità.
- 7. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta ii vizio di cui ail'art. 606, co. 1, lett. c), c.p.p., in relazione agii artt. 111, Cost., 6, C.E.D.U., 178, 179, 180, 181, 533, c.p.p., per la mancata traduzione in ilingua francese degli atti compiuti prima che tale traduzione venisse disposta dal giudice procedente, rilevando, inoltre, a chiusura delle sue deduzioni, che la colpevolezza dell'imputato non è stata dimostrata al di ià di ogni ragionevole dubblo, sia sul piano fattuale che su queilo dell'elemento psicologico dei reato, e che la durata compiessiva dei procedimento a carico del ha superato di gran lunga "i principi stabiliti nella giurisprudenza della Corte di Stasburgo e nella reiazione "suli'efficienza deila giustizia in Europa.







- 8. Preliminarmente va sciolta in senso negativo la riserva sulla acquisizione dell'ordinanza del tribunale di Milano prodotta in udienza dai difensore dell'imputato, in quanto nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nel precedenti gradi di giudizio (e non è certo questo il caso del provvedimento emesso nei lontano 23.4.2002), sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa ia ioro validità formale e la ioro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dal giudici di merito (cfr. Cass., sez. II, 11/10/2012, n. 1417, rv. 254302).
- Tanto premesso, l'unica questione su cui occorre soffermarsi è quella riguardante l'omessa traduzione in lingua francese di atti processuali, posto che le altre doglianze appaiono manifestamente inammissibili per la loro genericità e irrilevanza.
- 9.1 Orbene il ricorso, sul punto, appare dei tutto generico, non avendo ii difensore indicato o ailegato specificamente, in violazione del principio deila cd. autosufficienza del ricorso, l'atto o gli atti, di cul lamenta la mancata traduzione in lingua francese.

Peraitro, e con particolare riferimento ai contenuto del decreto che dispone il giudizio, va rilevato che correttamente, come evidenziato dalla corte territoriale, il tribunale ne aveva disposto la traduzione in francese, procedendo, pol, una volta tradotto, alla rinnovazione della notifica del decreto in questione al

Infatti, come affermato dalla prevalente glurisprudenza di legittimità, condivisa dal coliegio, in presenza di un decreto di rinvio a gludizio ritualmente notificato, spetta al giudice dei dibattimento provvedere alla rinnovazione della citazione previa traduzione del decreto nella lingua conosciuta dall'interessato, risultando abnorme, perché esuia dal sistema processuale e determina una indebita stasi del procedimento, ii provvedimento con il quale il suddetto giudice disponga la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari sul rilievo dell'omessa traduzione del provvedimento che dispone il giudizio nella lingua







conosciuta dall'Imputato (cfr. Cass., sez. IV, 17/09/2010, n. 41039, B.; Cass., sez. I, 27.4.2006, n. 16028, Confi. comp. in proc. Sultana, rv. 234263)

10. Sulia base delle svolte considerazioni il ricorso proposto neil'interesse dei va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi deli'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso In Roma II 5.6.2013

Ii Consig/lere/fstensore

Il Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

addi 1 0 DIC 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmele Languise

